

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;

Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9.

Vista la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 recante "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modifiche.

Visti gli artt.28 e 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114;

Visti la L. 24 novembre 1981 n. 689 ed il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, recante "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1995 n. 205";

Vista la Legge 8 luglio 2003 n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico".

Visti gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Vista l'ordinanza balneare n. 1/2005 della Regione Emilia Romagna approvata in data 30/03/2005;

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 23 febbraio 2005 recante "Nuovo assetto macrostrutturale dell'ente:definizione settori ed individuazione dirigenti".

Visto il decreto sindacale n. 4 del 28 febbraio 2005 recante "Attribuzione alla Dott.ssa Claudia Marisel Rufer di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 5 della disciplina della dirigenza per le funzioni relative al 3 settore".

Ritenuto di dover impartire apposite linee di indirizzo che consentano alla suddetta dirigente l'effettivo esercizio delle attribuzioni delegate;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi e palesi

## D E L I B E R A

- di autorizzare, per i motivi in premessa indicati ed in virtù dei provvedimenti normativi sopra riportati, la D.ssa Claudia Marisel Rufer, dirigente del 3 Settore "Servizi Finanziari - Contratti", alla gestione amministrativa delle funzioni delegate ai comuni in materia di demanio marittimo secondo le seguenti principali direttive e linee di indirizzo:

1) Ad eccezione dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dalle ore 01,00 alle ore 05,00 l'accesso in spiaggia è consentito esclusivamente per accedere alla battigia attraverso gli appositi camminamenti.

2) La fascia di spiaggia destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti destinati alla pubblica locazione, è ridotta da metri 5 a metri 3 nelle zone di spiaggia dal bagno n° 100 al bagno n° 108 compreso.

Fatte salve le strutture già autorizzate, è consentito ai concessionari per l'attività di locazione di imbarcazioni e natanti la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, le cui dimensioni non possono essere superiori a mq. 10,00.

3) Le distanze minime tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue:

- distanza tra le file mt. 4 (mt. 3 per le zone aventi fronte a mare inferiore a mt. 17 e dal bagno n° 90 al bagno n° 108);
- distanza tra gli ombrelloni sulla stessa fila mt. 2.

4) L'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nel periodo dal 28.05.2005 al 11.09.2005. In considerazione della minore affluenza di bagnanti dalle ore 13 alle ore 15 è consentita la parziale disattivazione sino al 50% delle postazioni purchè opportunamente intervallate, dandone comunicazione per mezzo di innalzamento della bandiera rossa unitamente a quella bianca.

5) Nel periodo della stagione balneare, lungo le spiagge è consentito l'esercizio del commercio ambulante da parte dei titolari di apposito nulla osta rilasciato dal Comune secondo le seguenti modalità:

## DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE IN AREA DEMANIALE

### ARTICOLO 1

L'esercizio del commercio ambulante nelle aree del demanio marittimo è consentito dal 16 aprile 2005 al 25 settembre 2005 e può essere svolto esclusivamente dai titolari di apposito nulla osta rilasciato dal Comune di Cattolica con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

### ARTICOLO 2

Gli interessati devono presentare apposita domanda in carta da bollo da euro 11,00 presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, sito in Piazza Roosevelt n. 5, corredata della seguente documentazione:

- autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e certificato di attribuzione partita IVA ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- nulla osta demaniale all'esercizio del commercio ambulante rilasciato per l'anno precedente.

In caso di accoglimento della domanda l'interessato dovrà produrre

una marca da bollo da euro 11,00 per il nulla osta.

#### ARTICOLO 3

Il numero dei nulla osta rilasciabili e il tipo di attività consentite sono indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

#### ARTICOLO 4

E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio del nulla osta, l'esercizio del commercio ambulante autorizzato dal Comune di Cattolica per l'anno precedente.

#### ARTICOLO 5

E' vietata la vendita di generi non ricompresi nel nulla osta, che dovrà essere esibito a semplice richiesta verbale degli ufficiali e/o agenti di Polizia Giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di Polizia Amministrativa ed è valido fino al 25 settembre 2005.

ARTICOLO 6 L'esercizio dell'attività deve avvenire senza recare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

#### ARTICOLO 7

I venditori ambulanti possono operare dalle ore 7,00 alle ore 18,30 non sostando nella stessa area per un lasso di tempo superiore ad un'ora, spostandosi al termine di detto periodo per un tratto di almeno cento metri.

#### ARTICOLO 8

Salvo espressa autorizzazione del Comune di Cattolica, è vietato l'uso di attrezzature fisse e di mezzi di trasporto di qualsiasi genere, mezzi nautici compresi. L'eventuale utilizzo di un banco mobile è consentito nella dimensione massima di metri 3,50 X 2,20.

#### ARTICOLO 9

L'esercizio del commercio ambulante in assenza del nulla osta o in violazione delle prescrizioni in esso stabilite ovvero delle prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione e dell'art.29 del Decreto Legislativo 114/98.

6) Nel periodo della stagione balneare, lungo le spiagge è consentito l'esercizio dell'arte fotografica e ritrattistica da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le seguenti modalità:

#### DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ARTE FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA

##### ARTICOLO 1

L'esercizio dell'arte fotografica e ritrattistica sulle aree del demanio marittimo è consentito dal 16 aprile 2005 al 25 settembre 2005 e può essere svolto esclusivamente dai titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Cattolica con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

##### ARTICOLO 2

Gli interessati devono presentare apposita domanda in carta da bollo da euro 11,00 presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, sito in Piazza Roosevelt n. 5, corredata della seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e certificato di attribuzione partita IVA ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- 2 foto formato tessera del richiedente;
- dichiarazione di inizio attività notificata alla Questura per l'esercizio dell'attività di fotografo;

- autorizzazione demaniale per l'esercizio dell'arte fotografica o ritrattistica rilasciata per l'anno precedente.

In caso di accoglimento della domanda l'interessato dovrà produrre una marca da bollo da euro 11,00 per l'autorizzazione.

#### ARTICOLO 3

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili è indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

#### ARTICOLO 4

E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'esercizio dell'arte fotografica o ritrattistica autorizzata dal Comune di Cattolica per l'anno precedente.

#### ARTICOLO 5

Gli esercenti l'attività fotografica possono avvalersi di un collaboratore che risulti essere alle sue dipendenze ovvero che abbia stipulato un contratto di prestazione d'opera. Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva.

#### ARTICOLO 6

L'autorizzazione deve essere esibita a semplice richiesta verbale degli ufficiali e/o agenti di Polizia Giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di Polizia Amministrativa ed è valida fino al 25 settembre 2005. Ogni soggetto autorizzato dovrà portare in modo ben visibile l'apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica.

#### ARTICOLO 7

L'esercizio dell'attività deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

#### ARTICOLO 8

Salvo espressa autorizzazione del Comune di Cattolica, e' vietato condurre al seguito animali ed utilizzare attrazioni artificiali o strutture fisse o mobili.

#### ARTICOLO 9

L'esercizio dell'arte fotografica o ritrattistica in assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni in essa stabilite ovvero delle prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

7) I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

- di autorizzare la sunnominata dirigente all'adozione di ogni atto o provvedimento, anche di carattere coercitivo, sanzionatorio o ordinatorio, attinente le competenze del Comune di Cattolica in materia di demanio marittimo, nell'ambito delle direttive sopra riportate.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2002 n.267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

---

DEL31343/ASD-DEL Delibera G.C. n. 46 del 13.04.2005 pag.

---